

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1341</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VENTRE, GARAVAGLIA, LUSSIGNOLI, MASTELLA, SANGALLI, MORA, PATRIA, DEL MESE, RUBINO, MELELEO, ARMELLIN, VECCHIARELLI, VERNOLA, SCAIOLA, COBELLIS**

*Presentata il 23 febbraio 1984*

**Riscatto degli anni di studio per il conseguimento del diploma prescritto per l'ammissione a pubblici impieghi per il personale sanitario non medico**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da anni il personale infermieristico professionale costituito da infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia, è in attesa della modifica ed integrazione della norma di cui all'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, relativa a modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza divisione IV « Casse previdenza dipendenti enti locali » che è del seguente tenore:

« Il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali munito del diploma di infer-

miera professionale rilasciato da scuola convitto, istituita ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, può chiedere, oltre al riscatto dei servizi o periodi indicati all'articolo 21 della legge 2 aprile 1955, n. 379, anche il riscatto del biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto, purché il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Il biennio si considera continuativo risalendo dalla data del conferimento del diploma e si riduce dei periodi corrispon-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

denti agli eventuali servizi contemporanei di per se stessi utili ai fini del trattamento di quiescenza ».

Tale attesa, in quanto sono da anni profondamente mutate tutte le condizioni del personale interessato.

Innanzitutto perché il corso di studi infermieristici non è limitato al solo personale con qualifica di « infermiere professionale », ma anche alle « assistenti sanitarie », che sono « infermiere professionali » con un anno in più di queste, per la specializzazione appunto in « medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale », nonché alle « vigilatrici di infanzia », che sono infermiere specializzate nell'assistenza del bambino in condizioni di salute o di malattia.

Inoltre i corsi, già limitati alle sole donne, sono stati aperti, per le prime due qualifiche, anche agli uomini, e le

scuole convitto sono state ridotte a scuole ordinarie, senza obbligo di permanenza in convitto.

Infine, in adeguamento ad apposito accordo (Accordo di Strasburgo), in sede comunitaria europea, la durata dei corsi, già fissata in due anni, è stata portata a tre anni per gli infermieri e per le vigilatrici, e naturalmente a quattro per l'assistente sanitario.

Ciò stante, non potendosi attendere, per evidenti ragioni, che la modifica debba seguire le sorti lunghissime dell'intera ristrutturazione degli istituti di previdenza nel testo del quale progetto è inserita. Si palesa necessario ed urgente procedere alla regolamentazione della materia *de quo* tenuto conto delle modifiche legislative già intervenute.

La proposta di legge consta di un articolo unico e di essa, per evidenti ragioni di equità, si sollecita l'approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Il personale iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, munito del diploma di infermiera o infermiere professionale, o del diploma di assistente sanitaria o sanitario, ovvero del diploma di vigilatrice di infanzia, rilasciato da scuole istituite ai sensi delle apposite leggi dello Stato, può chiedere, oltre al riscatto dei servizi o periodi indicati all'articolo 21 della legge 11 aprile 1955, n. 379, anche il riscatto del periodo di studi corrispondente al corso per il conseguimento del diploma, purché tale titolo sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Gli anni di studio per il rilascio del diploma, si considerano continuativi risalendo dalla data del conferimento di esso e si riducono dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei di per se stessi utili ai fini del trattamento di quiescenza.